

(N. 3029)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 1° aprile 1953
(V. Stampati Nn. 1183, 1145, 1162, 2146)

d'iniziativa dei Deputati DAL CANTON Maria Pia, CHIESA TIBALDI Mary, MAZZALI, VIANI Luciana, LAZZATI, SCALFARO, CONCI Elisabetta, SAMPIETRO Umberto, GIUNTOLI Grazia, TITOMANLIO Vittoria, BERTOLA, DE MARIA, LIZIER, VISENTIN, SALIZZONI, FRANZO, BONTADE Margherita, PACATI, CARCATERA, PALENZONA, VALANDRO Gigliola, MORO Gerolamo Lino, BERTI Giuseppe fu Giovanni, ROSELLI, LONGONI, GARLATO, MANZINI, TUDISCO, MEDI, BENVENUTI, CHIOSTERGI, TARGETTI, BAGNERA, BELLONI, CALOSSO, CIMENTI, CODACCI-PISANELLI, DE CARO, DELLI CASTELLI Filomena, FARINET, RAVERA Camilla, BRUNO, CORBI, DONATI

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato nazionale per la cinematografia per ragazzi con il compito di studiarne i problemi e promuoverne lo sviluppo.

Detto Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto:

- a) dal direttore generale dello spettacolo;
- b) da un funzionario della direzione generale dello spettacolo e da un funzionario del

Ministero delle finanze anche se non in servizio attivo;

- c) da un insegnante elementare;
- d) da un professore di scuola media;
- e) da un docente universitario di psicologia;
- f) da un rappresentante di produttori di film;
- g) da un rappresentante di istitutori di film;
- h) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- i) da due rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo (settore cinematografico);
- l) da uno scrittore di opere per l'infanzia;
- m) da un regista cinematografico;

n) da un critico cinematografico;

o) da un rappresentante dell'O.N.M.I. designato dall'Opera stessa.

I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria.

I membri designati durano in carica due anni e possono essere riconfermati; per ciascuno di essi sono nominati con le stesse modalità uno o più membri supplenti.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

Art. 2.

In ciascuna delle Commissioni di revisione cinematografica di primo grado di cui all'articolo 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379, sono inclusi due membri del predetto Comitato nazionale, scelti fra i titolari o supplenti indicati nelle lettere c) e d), su designazione fatta all'inizio di ogni anno dal Comitato stesso.

Due membri dello stesso Comitato, scelti tra quelli di cui alle lettere f), m), o), entrano a far parte della Commissione di revisione cinematografica di secondo grado, su designazione fatta come al comma precedente.

Tali Commissioni, quando esprimono parere favorevole alla concessione del nulla-osta per la proiezione in pubblico, devono, qualora concorrano le condizioni di cui all'articolo 3 della presente legge, dichiarare se un film (lungometraggio, documentario o attualità) sia:

- 1° adatto per ragazzi;
- 2° prodotto per ragazzi;
- 3° vietato ai minori degli anni 16.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rilasciare il nulla-osta, deve inserirvi la qualifica data dalla Commissione a norma del comma precedente.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle pellicole di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 maggio 1939, n. 926.

Art. 3.

Potranno essere dichiarati adatti per ragazzi soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo i quali siano adeguati alla menta-

lità dei minori degli anni 14 e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale.

Saranno dichiarati prodotti per ragazzi quei film adatti per ragazzi, che siano ad essi specificatamente destinati.

Devono essere vietati ai minori degli anni 16 i film che, non compresi tra quelli per i quali non può essere rilasciato il nulla-osta, a norma dell'articolo 3 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, siano comunque idonei a sovraeccitare le passioni dei giovani, ad offenderne il pudore o il sentimento morale, o a costituire per essi eccitamento alla corruzione, al delitto, al suicidio.

Art. 4.

Contro le decisioni della Commissione di primo grado è ammesso ricorso, entro tre mesi dalla entrata del film in programmazione nel territorio nazionale, da parte del distributore interessato, oppure dell'ufficio competente anche su istanza di un cittadino.

Art. 5.

L'esercente della sala cinematografica in cui si proietti un film adatto per ragazzi o vietato ai minori degli anni 16, deve pubblicare l'avviso su ogni manifesto dello spettacolo. In ogni caso l'avviso deve essere ben visibile nella biglietteria della sala e all'esterno di essa.

Art. 6.

I film nazionali a lungo metraggio, dichiarati prodotti per ragazzi, anche se di lunghezza inferiore ai 2000 metri, ma non ai 1200, sono ammessi al godimento delle varie provvidenze stabilite dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, fermi gli altri requisiti e condizioni richiesti dalle relative disposizioni.

Sono considerati nazionali i film indicati agli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

Art. 7.

I film non nazionali, di lunghezza non inferiore ai 1200 metri, dichiarati dalla Commissione di cui all'articolo 2, prodotti per ragazzi, qualora non manchino dei necessari

requisiti artistici e tecnici, secondo il giudizio della Commissione di cui allo stesso articolo 2, sono esentati dall'obbligo del deposito di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1949, n. 448.

Art. 8.

I film vietati ai minori degli anni 16 non fruiscono del beneficio di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, ferma restando l'ammissibilità alle provvidenze di cui agli articoli 14, con esclusione dell'ultimo comma, 15, 16, 17 della predetta legge.

Art. 9.

Agli esercenti di sale cinematografiche i quali effettuano spettacoli composti interamente di pellicole dichiarate, ai sensi dell'articolo 2, adatte o prodotte per ragazzi, è concesso un abbuono pari al 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Nel caso di film nazionali, detto abbuono assorbe il beneficio di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

L'abbuono sarà corrisposto all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non potrà, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Art. 10.

È vietato ai minori degli anni 16 l'accesso alle sale cinematografiche ove siano proiettate pellicole dichiarate vietate ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge o dove alla rap-

presentazione cinematografica siano abbinate riviste o avanspettacoli che non rispondano ai criteri informativi della presente legge.

Art. 11.

Agli esercenti di sale cinematografiche che sono denunziati per contravvenzione alle disposizioni della presente legge, salve le sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 78 (testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) potrà essere applicata dall'autorità di pubblica sicurezza la sospensione da 10 giorni a 3 mesi e nei casi più gravi la sospensione da 3 mesi ad un anno o la revoca della licenza, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 12.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni di revisione cinematografica effettueranno la revisione delle pellicole in circolazione ai fini delle dichiarazioni previste dall'articolo 2 della presente legge.

Le pellicole messe in circolazione dopo il 1° gennaio 1953 e che vengano riconosciute prodotte per ragazzi, sono ammesse a godere i benefici di cui all'articolo 6, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.